



Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

COMUNI DI: PROCENO, ACQUAPENDENTE, ONANO, LATERA, GRADOLI, VALENTANO,
GROTTE DI CASTRO, SAN LORENZO NUOVO.

Provincia di Viterbo

Via del Carmine n° 23 – 01021 Acquapendente

Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028

pec : cmaltatuscia@legalmail.it

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

ART. I— OBIETTIVI, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente/responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti
4. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di opere pubbliche, servizi e forniture.

ART. 2 - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
 5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

ART. 3 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 2, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.
2. In particolare, la percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo indicate di seguito:
 - a) per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino a euro 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione del 2,0%;
 - b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra euro 1.000.001,00 e euro 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra euro 5.000.001,00 e euro 25.000.900,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%;
 - d) per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore a euro 25.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,25%.
3. Il fondo è costituito dagli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura posto a base di gara, al netto dell'iva e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato, Esse sono comprese nei quadro economico dell'intervento
4. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancia a carico dell'ente.
5. L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del dirigente del settore competente prima dell'inizio dell'opera, del lavoro o dell'inizio della fornitura o del servizio.

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo costituito ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nei successivi articoli del presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, ovvero inseriti in specifici gruppi di lavoro, gli importi sono comprensivi anche dell'irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione della Comunità Montana.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1.
2. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai

sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente responsabile della Struttura organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. L'affidamento dell'attività di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC, figura prevista per affidamenti sopra € 500.000,00) per la fase di esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 delle linee Guida n.3 di attuazione del D.lgs. n.50/2016.

La figura del DEC non può essere coincidente con quella del RUP. La nomina deve essere fatta tramite conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente responsabile della Struttura organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti della Comunità Montana di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il DEC è nominato tra gli altri dipendenti dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. L'ufficio di Direttore per l'Esecuzione del Contratto è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

5. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;

b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 9, comma 1.

6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera □ lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. I soggetti beneficiari della ripartizione del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

Per Opere e lavori Pubblici, a coloro che svolgono le seguente attività:

a. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;

b. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;

c. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere o) e d) del codice;

- d. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza);
- e. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g. il personale tecnico-amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto diretto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità.

Per appalti di servizi e forniture, a coloro che svolgono le seguente attività:

- a. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto;
- d. il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza);
- e. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f. il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g. il personale tecnico-amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto diretto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità.

ART. 7 - GRUPPO DI LAVORO

- 1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente tutti i dipendenti idonei dell'ente, ognuno in relazione alle proprie funzioni e al proprio profilo professionale.
- 2. L'espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.
- 3. Per esigenze particolari, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato all'articolo 4, sia con profilo amministrativo che tecnico.
- 4. 1 gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzione delle procedure espropriative e dell'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico.
- 5. Le attività descritte nel presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 6. Le spese di cui al comma precedente, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previste nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
- 7. Il responsabile del procedimento deve informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
- 8. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

9. Il personale interessato al progetto potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

10. L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento della Comunità Montana.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. L'80% delle risorse finanziarie del "Fondo" è ripartito, dando applicazione alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per come riassunte nelle tabelle di cui al presente articolo.

2. L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l'atto di liquidazione secondo la tempistica sopra definita.

3. La ripartizione dell'incentivo è disposta dai Dirigente del Settore, su proposta del Responsabile del Procedimento, secondo le percentuali definitive di cui al comma seguente e tenuto conto dei livelli di responsabilità assunti nelle distinte fasi procedurali.

4. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione della percentuali indicate nelle tabelle che seguono:

OPERE E LAVORI

Funzione svolta	Quota spettante
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando, di gara, e di affidamenti	15%
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	20%
Collaudo statico	4%
Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione	6%
Altri componenti che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nella fase della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera.	10%
Totale	100%

FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	Quota spettante
Responsabile Unico dei Procedimento	35%
Programmazione della spesa per investimenti (analisi dei fabbisogni e redazione programma biennale servizi e forniture)	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara, e di affidamenti	5%
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti (DEC)	30%
Verifica di conformità finale	10%
Altri componenti che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nella fase della programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture	15%
Totale	100%


5. Il restante 20% spetterà alla Comunità Montan Alta Tuscia Laziale, laddove consentito e in tal caso verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 113 del nuovo Codice Appalti.

ART. 9 - TEMPI DI REALIZZAZIONE E PENALITÀ

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su indicazione del responsabile dei procedimenti, i termini entro i quali devono essere eseguite le previste da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione eventualmente suddivisi in relazione alle singole fasi dell'intervento. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
4. mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.
5. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo. La misura di tali riduzioni è fissata dal Dirigente del settore.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. La verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento, in cui sono specificamente indicate le attività svolte dai dipendenti incaricati e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 8, con le seguenti tempistiche:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;
3. nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;



4. nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regular esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
5. la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
6. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello in cui vengono determinati con provvedimento del competente dirigente.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 12 INTERVENTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE

1. Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano tutte le acquisizioni di beni e servizi e tutti i lavori pubblici coerenti con i documenti programmatori e con il bilancio pluriennale.

ART. 13 ECONOMIE

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione della Comunità Montana, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 2, incrementano la quota del Fondo di cui all'art. 2.
3. Il Fondo di cui all'art. 2 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 26 comma 6 lett. d) del Nuovo Codice degli Appalti nonché le spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento.

ART. 15 — PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 16-RIDUZIONI

1. In relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere annualmente al singolo dipendente secondo la ripartizione indicata negli articoli 8 e 16 del presente regolamento, si procede ad

una progressiva riduzione del compenso relativo alla performance organizzativa, come di seguito indicato:

A) Per i funzionari titolari di incarico posizione organizzativa che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la retribuzione di risultato spettante, a seguito della valutazione effettuata a fine anno secondo la metodologia adottata dall'Ente, è ridotta delle seguenti percentuali:

1. importo incentivo fino a € 2.500,00: nessuna riduzione;
2. per incentivi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 2.500,00 e fino ad Euro 4.999,99, percentuale di riduzione del 20% dell'indennità di risultato;
3. per incentivi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad Euro 9.999,99 percentuale di riduzione del 40% dell'indennità di risultato;
4. per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00 percentuale di riduzione del 50%;

B) Per i funzionari non titolari di incarico di posizione organizzativa e per i dipendenti di categoria C e B che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la produttività per piani di lavoro è ridotta delle seguenti percentuali:

1. per incentivi di importo fino a E 2.500,00: nessuna riduzione;
2. per incentivi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 2.500,00 e fino ad Euro 4.999,99 percentuale di riduzione del 10%;
3. per incentivi di importo complessivo annuo superiore Euro 5.000,00 e fino ad Euro 9.999,99, percentuale di riduzione del 30%;
4. per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00, percentuale di riduzione del 40%.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi per funzioni tecniche" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai lavori, servizi e forniture, che sono stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo) successivamente alla data del **19 aprile 2016** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016).

2. Gli "incentivi per funzioni tecniche" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del **19 aprile 2016**, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento provinciale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con decreto presidenziale n. 97 del 23.03.2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 55, Legge 56/2014 e art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, a cui si rimanda,

ART. 18 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti contenute in provvedimenti legislativi statali e regionali

Acquapendente

10/02/2019

Il Responsabile
Arch. Giorgio Saraconi

Per approvazione

Carlo AP
Forcella